

[PRINT](#) [EMAIL](#)

Sulla protezione imparziale del sentimento religioso

(Nota a Corte cost., sent. n. 168 del 2005)

di Luca Pedullà *

SOMMARIO: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 403 c.p. sottoposta al vaglio della Consulta. - 2. Il precedente orientamento della Consulta in materia di tutela penale del sentimento religioso. - 3. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e la tutela dell'uguaglianza. - 4. Problematiche costituzionali sottese alla sentenza n. 168/2005. - 5. Motivi del mutamento giurisprudenziale e apertura verso le altre confessioni religiose. - 6. Considerazioni finali.

1. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 c.p., primo e secondo comma, che riguarda le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Tale articolo prevedeva: "*Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni* (primo comma); "*Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico*" (secondo comma).

Segnatamente, l'illegittimità costituzionale ha investito la parte dell'art. 403 c.p. che prevede, nei confronti del "reo", la pena della reclusione fino a due anni (I° comma) e da uno a tre anni (II° comma) anziché la pena diminuita, stabilita dall'art. 406 c.p., per gli stessi fatti commessi contro altri culti.

Tramite ordinanza del 16 marzo 2004, il Tribunale di Verona aveva posto la questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente aveva proceduto alla sospensione di un procedimento penale a carico del presidente dell'unione musulmani d'Italia, sig. Adel Smith, accusato di avere offeso, durante una trasmissione televisiva, la Chiesa-Istituzione, nonché il cardinale Giacomo Biffi e l'allora Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II.

Il difensore dell'imputato ha presentato, dinanzi la Corte, una "memoria" nella quale ha chiesto la caducazione totale della norma censurata, ritenendo che le offese all'onore ed al decoro di "chi crede e di chi non crede" risultino essere già tutelate all'interno del codice penale, nell'apposito capo riguardante i delitti contro l'onore.

La Corte con la citata sentenza, dopo aver respinto la domanda presentata in giudizio dalla parte privata - in quanto la *quaestio* prospettata doveva essere esaminata entro i limiti del *thema decidendum*, individuati dall'ordinanza di rimessione del giudice a quo - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 403 c.p. in riferimento agli artt. 3 Cost., primo comma, ed 8 Cost., primo comma.

In particolare, la Corte ha statuito che le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, siano riconducibili, da un lato, ex art. 3 Cost., primo comma, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione e, dall'altro ex art. 8 Cost., primo comma, al principio di laicità o non confessionalità dello Stato. Pertanto, proprio in base all'enunciato art. 8 Cost., che sottende il citato principio della non confessionalità, discende l'equidistanza e l'imparzialità verso tutte le religioni - senza possibilità di eccezione alcuna - da parte della nostra Costituzione che espressamente prevede l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge.

2. L'avvertita esigenza costituzionale di unificazione del trattamento sanzionatorio, ai fini di una eguale protezione del sentimento religioso, non costituisce una novità all'interno della giurisprudenza costituzionale.

Siffatta equiparazione si è imposta grazie alla più recente evoluzione giurisprudenziale della Consulta in materia di tutela penale dei culti; precedentemente, infatti, la diversità di trattamento giuridico tra la religione cattolica e le altre religioni veniva giustificata dalla considerazione che il cattolicesimo era riconosciuto come fattore di unità morale della Nazione e che come tale costituiva oggetto di particolare protezione, anche nell'interesse dello Stato.

La prima pronuncia "di rigetto" operata dalla Corte in materia risale al lontano 1957 quando, posta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 c.p., i giudici ritennero legittimo quest'ultimo articolo, in quanto teso a salvaguardare il sentimento religioso, quale "*bene di civiltà di interesse generale...della più ampia importanza, anche per il raggiungimento dei fini etici dello Stato*", "*fattore di unità morale della Nazione*", appartenente quindi alla collettività e non al singolo. Con ciò la Corte attribuiva alla religione cattolica, professata dalla maggioranza della popolazione, una tutela penale ineguale e privilegiata.

La Corte osservava che un eguale trattamento non poteva aversi, attesa la volontà del Costituente di diversificare la tutela della religione cattolica, ex art. 7 Cost., da quella delle altre diverse confessioni religiose, disciplinate e salvaguardate dall'art. 8 Cost. In altri termini, la Corte, ritenendo che gli artt. 7 e 8 Cost non stabilissero una parità tra le diverse confessioni, ne ha differenziato la posizione giuridica, palesando che essa era sì "*di eguale libertà, ma non di eguale regolamento dei rapporti con lo Stato*".

Nella sentenza n. 79 del 1958, riguardante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 c.p. su "*bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti*" la Corte, valorizzando essenzialmente il criterio testuale, evidenziò che la disposizione era legittima in quanto, facendo riferimento alla religione di Stato, assicurava maggiore rilievo alla religione cattolica poiché professata dalla quasi totalità della popolazione e dunque meritevole di una più ampia tutela.

Precipuamente, circa i delitti contro la religione, il delineato indirizzo trovò sostanziale conferma nella sentenza n. 39 del 1965, riguardante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 c.p.

La Corte rigettò la questione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost., evidenziando che la tutela penale rafforzata della religione cattolica trovava legittima ratio nella sua connotazione di "*religione professata dalla maggioranza dei cittadini*" e, dunque, nella "*maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte*".

[Home](#)

[Link](#)

[Newsletter](#)

[I Paper del Forum](#)

[Giurisprudenza](#)

[Temi di Attualità](#)

[Archivio Temi di Attualità](#)

[Speciale Europa](#)

[Speciale Regioni](#)

[Euroscopio](#)

[Telescopio](#)

[Settimana delle Istituzioni](#)

[Autorecensioni](#)

L'esigenza di riconoscere e dare piena attuazione al principio costituzionale della libertà di religione, nel senso di garantire a tutte le religioni eguale tutela penale contro le offese del sentimento religioso, può rinvenirsi, anche se come semplice *obiter dictum*, nella sentenza n. 14 del 1973, riguardante nuovamente il reato della bestemmia. La Corte, infatti, auspicava un intervento del legislatore per sanare l'esistente discriminazione tra le diverse confessioni ed i rispettivi fedeli.

Evidentemente, però, i tempi non erano ancora maturi: la Corte, anche in quel caso, rigettò la questione, non seguendo, però, più l'argomentazione della sentenza n. 79 del 1958. I giudici, stavolta, non ritennero la religione cattolica "più tutelabile" rispetto alle altre, in base a valutazioni di ordine "quantitativo" ma in modo poco convinto, e convincente, si limitarono ad affermare che la bestemmia, tutelata ex art. 724 c.p., non solo non era in contrasto con le norme costituzionali, stante la sua "razionalità", ma anzi proprio "in esse trovava fondamento". La Corte, in altri termini, derivava la legittimità della norma dalla sua "non irrazionalità".

Con la sentenza n. 188 del 1975, la Corte venne investita della questione di legittimità costituzionale degli artt. 403 c.p. - in relazione agli artt. 3, 21 e 25 Cost., - e 405 del c.p., in relazione all'art. 3 Cost. Anche in questo caso la Corte dichiarò l'irrelevanza della *quaestio*, osservando che "ove la disparità di trattamento, risultante dal rapporto tra gli artt. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406 dall'altro, fosse da giudicare priva di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa".

La decisione non mancò di provocare reazioni sia della dottrina, sia di una parte della giurisprudenza di merito che, di fatto, reputò la norma penale "tacitamente abrogata".

Il reato della bestemmia venne posto di nuovo all'attenzione della Corte la quale, con la sentenza n. 925 del 1988, pur non dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma, per la prima volta, in modo chiaro, ha riconosciuto che un diritto inviolabile della persona, come il sentimento religioso, "non può essere diversamente tutelato a seconda del maggiore o minore numero degli appartenenti a una data confessione", auspicando così l'intervento del legislatore che, in realtà, non è mai giunto.

Solo nel 1995, con la sentenza n. 440, i giudici delle leggi dichiararono parzialmente incostituzionale l'art. 724 c.p. - in riferimento ai principi contenuti negli artt. 3, primo comma ed 8 Cost., primo comma - limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".

Si è così iniziato realmente ad abbandonare il criterio "quantitativo" - basato soltanto sul "maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose" - in favore della pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosceva in una fede, a prescindere dalla confessione religiosa professata.

La Corte, in quest'ultima sentenza, non mancò di rilevare che "la perdurante inerzia del legislatore non consente [...] di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze...pur apprezzabili, ma di valore non comparabile".

I tempi erano ormai maturi per stimare diversamente la portata degli artt. 3 Cost., primo comma, ed 8 Cost., primo comma, in relazione ai delitti contro la religione dello Stato e dei culti ammessi.

3. Due anni più tardi, infatti, la Corte, investita della *quaestio* dal Pretore di Trento, con la sentenza n. 329 del 1997, dichiarava la parziale illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 404 c.p., in relazione agli artt. 3 Cost, primo comma, ed 8 Cost, primo comma, nella parte in cui prevedeva, per chi offendeva la religione cattolica attraverso il vilipendio di cose, la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dallo stesso codice all'art. 406 c.p.

In tale occasione, la Corte aveva palesato che a seguito dell'Accordo di revisione del Trattato lateranense del 1929, intervenuto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge n. 121 del 25 marzo 1985, ed in virtù dell'art. 1 del Protocollo addizionale, facente parte integrante del predetto accordo, fosse da considerare non più in vigore il principio originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della "religione cattolica come sola religione dello Stato Italiano".

In realtà, non era la prima volta che la Corte affermava il "principio supremo" di laicità dello Stato, in quanto già evidenziato, in modo articolato, con la sentenza n. 203 del 12 aprile 1989, riguardante l'insegnamento della religione cattolica. In tale pronuncia, la Corte aveva già iniziato a delineare il principio di laicità dello Stato, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione che implicava non l'indifferenza dello Stato di fronte alle religioni, ma una precisa garanzia dello Stato "per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale".

Nel merito, la Corte riconosceva che "la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento di questa soglia [...] inciderebbe sulla pari dignità della persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della laicità o non confessionalità dello Stato [...] principio che, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose" con la conseguenza che una tale differenziazione si rivela essere "un'inammissibile discriminazione".

Sulla strada ormai tracciata, si inserisce la sentenza n. 508 del 2000, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., riguardante il vilipendio della religione cattolica.

Stavolta a porre la problematica fu la Corte di Cassazione evidenziando, a chiare lettere, l'effettiva discriminazione tra le confessioni religiose, causata dalla "indagata" norma penale: quest'ultima prevedeva l'incriminazione del vilipendio solo nei confronti "della religione dello Stato", con conseguente palese discriminazione per le altre religioni.

I giudici delle leggi, facendo proprie le motivazioni espresse sostanzialmente nella precedente sentenza costituzionale n. 329/97, si fecero portavoce della generale necessità di una disciplina penale equiparatrice da intendersi "o nel senso dell'assicurazione della parità di tutela penale [...] o nel senso che la fede non necessita di tutela penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione".

Pertanto, ed indubbiamente, a fronte di ciò, l'art. 402 c.p. non poteva che apparire un anacronismo di cui si era reso colpevole il legislatore, spingendo così la Corte a provvedere "nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale".

Dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., il passo fu breve per sottoporre al vaglio della Corte anche l'art.

405 c.p.

Fu la Corte di Cassazione a porre la questione di legittimità anche nei confronti dell'art. 405 c.p., nella parte in cui - per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico - prevedeva pene più severe, anziché le pene diminuite ex art. 406 c.p. previste per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti.

I giudici di legittimità ritenevano "inaccettabile" la diversità di trattamento sanzionatorio esistente, stabilita in ragione del fatto che il turbamento della funzione religiosa riguardasse il culto cattolico ovvero altri culti ammessi. Ad essere violati sarebbero stati sia l'art. 3 Cost., primo comma, che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione, sia l'art. 8 Cost., primo comma, che esige uguale libertà davanti alla legge per tutte le confessioni religiose.

Investita della questione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 327 del 2002, ha ritenuto fondata la questione. Infatti, se da un lato poteva dirsi identica la tutela del sentimento religioso apprestata ai cattolici ed alle altre religioni, dall'altro, per la Corte, ciò che appariva inaccettabile era il diverso trattamento sanzionatorio, più grave per queste ultime: "*Il principio fondamentale di laicità dello Stato [...] non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico*".

Alla luce di ciò, l'unica norma "discriminante" rimasta in materia era la 403 c.p.

4. È interessante rilevare come la Corte, nella sentenza n. 168 del 2005, abbia preferito annullare parzialmente l'art. 403 c.p. senza addentrarsi nell'annosa problematica riguardante la possibilità o meno di una ablazione totale.

Come già accaduto per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p., la Corte, al fine di ottenere un trattamento sanzionatorio uguale per tutte le confessioni religiose, ha emesso una sentenza di accoglimento parziale, resa nella forma della sentenza "manipolativa" c.d. sostitutiva. Infatti, la pena più grave prevista al primo e secondo comma è stata sostituita dalla Corte con una sanzione ricavata dall'art. 406 c.p. e dunque diversa da quella originariamente voluta.

In passato, e precisamente in occasione della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 404 c.p. e 405 c.p., siffatta tecnica decisionale operata dalla Corte aveva suscitato non poche critiche. Oggi si ripropone e resta aperta la questione se l'estendere o applicare una data sanzione prevista per un dato caso, nella *species facti* quella dell'art. 406 c.p., ad una ipotesi criminosa diversa, prevista espressamente dall'art. 403 c.p., violi o meno principi fondamentali come il divieto di analogia - previsto espressamente dall'art. 14 delle Preleggi e dagli artt. 1 e 199 c.p. - e la riserva di legge, ex art. 25, secondo comma, Cost.

Così come resta aperto un altro aspetto rilevante, ossia se la Corte, anziché limitarsi al *thema decidendum* individuato dai giudici di merito remittenti, e che ha portato ad una pronuncia di parziale incostituzionalità della norma, avrebbe potuto sopprimere l'intero art. 403 c.p., anche in considerazione delle già previste norme penali a tutela del decoro e dell'onore.

5. Di certo vi è nell'attuale ed ormai mutato contesto sociale e culturale, l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutte le religioni. E ciò, come ha in più pronunce rilevato la Corte, senza che possano assumere rilievo il dato quantitativo dell'adesione confessionale a questa o a quella Chiesa e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali cagionate dall'offesa a questa o a quella religione.

A ben vedere, l'orientamento più datato trovava la sua giustificazione nella concezione della religione cattolica quale "religione dello Stato", nozione riportata nell'art. 1 dello Statuto albertino e ribadita nell'art. 1 del Trattato lateranense del 1929 che stabiliva: "*L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno del 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato*".

La religione cattolica, dunque, oltre ad essere considerata oggetto di professione di fede, veniva assunta ad elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, ritenuta oggetto di particolare protezione, anche nell'interesse dello Stato.

Le ragioni che giustificavano questa norma, nel suo contesto originario, sono anche quelle che oggi ne determinano l'incostituzionalità. Infatti, la predetta impostazione, da considerare incompatibile con il principio "supremo" di laicità dello Stato, è da considerarsi formalmente superata dalle modifiche concordatarie del 1984. Invero, il punto 1 del già citato Protocollo addizionale di modifica degli accordi concordatari, testualmente dichiara che "*si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano*".

Tale dichiarazione, a fil di logica, avrebbe dovuto comportare il venir meno della tutela penale del vilipendio prevista dall'art. 402 c.p., in quanto non essendoci più una religione "di Stato" veniva a mancare l'oggetto del reato delineato dallo stesso art. 402 c.p.

La Corte, invece, ha "salvato" la previsione codicistica, sostituendo il termine "religione di Stato" con "religione cattolica", in quanto professata dalla quasi totalità della popolazione italiana. Ciò, da un punto di vista formale, ha portato a criticare la scelta compiuta dai giudici, in quanto frutto di interpretazione analogica, vietata dall'art. 14 delle Preleggi ed 1 del c.p., e, da un punto di vista sostanziale, ha portato ad instaurare un sensibile dialogo con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, tramite la stipula di "Intese", sviluppandosi così il sistema dei rapporti bilaterali previsto dalla Costituzione per le altre confessioni.

Sotto tale ultimo profilo, è stata avvertita l'esigenza di una disciplina penale equiparatrice, quale garanzia specifica o di "parità di tutela del sentimento religioso", espressamente riportata nell'art. 2, quarto comma, della legge n. 101 del 1989 riguardante l'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, o quale protezione generale dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, prevista dall'art. 4 della legge n. 449 del 1984, modificata dalla legge n. 409 del 1993, sull'Intesa con la Tavola Valdese, nonché dal Preambolo all'Intesa con le Assemblee di Dio in Italia, legge n. 517 del 22 novembre 1988 e dal Preambolo all'Intesa con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, legge n. 116 del 12 aprile 1995.

6. L'art. 403 c.p. era l'ultima fattispecie incriminatrice, tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso, che ancora prevedeva un trattamento sanzionatorio più severo nel caso di offese arrecate alla religione cattolica.

La sentenza n. 168 del 2005, pertanto, rappresenta la fine di un ciclo inaugurato dieci anni or sono con la sentenza n. 440/95.

L'annoso richiamo della giurisprudenza costituzionale alla "coscienza sociale", ha dovuto cedere definitivamente il passo al principio di uguaglianza e di libertà consacrato negli artt. 3 Cost., primo comma, ed 8 Cost., primo comma. Ciò a significare che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non può considerarsi divisibile; infatti, ogni e qualsiasi violazione della coscienza religiosa è sempre offesa di un bene che riguarda tutti allo stesso modo, indipendentemente dal credo

religioso di appartenenza.

Circa la tecnica decisionale adottata, con l'emanazione di una sentenza c.d. manipolativo-sostitutiva, pare che la Corte abbia voluto fare di necessità virtù. Infatti, la presa d'atto dell'inerzia del legislatore - mai intervenuto per colmare una ormai condannata disparità di trattamento tra la religione cattolica, non più religione "di Stato" sin dal lontano 1948, e le altre confessioni religiose - ha spinto la stessa Corte, per così dire, "moderatamente" verso la strada dell'uguaglianza, *erga omnes*, del trattamento sanzionatorio.

Moderatamente, si diceva, in quanto alla Corte "non è parso opportuno" perseguire una scelta radicale, implicante la soppressione dell'intero articolo per sopravvenuta incompatibilità tra la previsione penale e la Costituzione medesima, originata dalla inesistenza di una religione di Stato quale oggetto specifico dell'offesa penalmente rilevante. A ben vedere, una tale decisione avrebbe portato comunque a non lasciare sfornite di punizione le dette violazioni, già ricomprese in altre norme penali, quali l'ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), il danneggiamento ed il deturpamento o l'imbrattamento delle cose altrui (artt. 635 e 639 c.p.), etc.

Nel merito, la Corte si è resa conto che continuare a valorizzare il concetto di "maggiore gravità" di una confessione rispetto ad un'altra - basandola sul criterio delle diverse, più o meno sentite, reazioni sociali - avrebbe significato rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli ed insondabili atteggiamenti della Società. Come ha avuto modo di osservare la Corte, "se si considera che tanta maggior forza tali reazioni assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze".

Sembra, in buona sostanza, che la Corte nell'affrontare la delicata materia della tutela penale del sentimento religioso, abbia fatto propria la *ratio* ispiratrice degli artt. 140 e ss. del codice penale Zanardelli del 1889, che mirava a tutelare particolarmente il diritto individuale di libertà religiosa, a prescindere dalla confessione di appartenenza del soggetto, prevedendo coerentemente pene uguali per chi avesse offeso la libertà di qualsiasi culto. Ciò che è superata, dunque, è la visione voluta dal codice penale Rocco, negli artt. 402 - 406, diretta, invece, a proteggere il sentimento religioso, inteso come valore morale appartenente non solo, e non tanto, al singolo bensì alla collettività.

Quest'ultima sentenza costituzionale continua a dimostrare l'immutato interesse dello Stato a proteggere tutte le fedi indistintamente, senza "maggiori protezioni" per alcuna: la disparità di trattamento penale, e non solo, tra culti diversi, finisce necessariamente col trasformarsi in occasione di "inammissibile discriminazione costituzionale", da evitare necessariamente.

Il principio "supremo" di non confessionalità, dunque, non implicando indifferenza ed astensione dello Stato nei confronti delle varie esperienze religiose, fa sì che l'Italia di oggi possa ben definirsi laica, ma certo non atea né agnostica.

* collaboratore delle cattedre di Diritto costituzionale dell'Università di Messina

Relatore G. Neppi Modona.

La sentenza era la numero 125/57.

Sostenitore della citata sentenza, è A. CONSOLI, *Il reato di vilipendio della religione cattolica*, Milano 1957, 219 e ss. Si veda, altresì, P. GISMONDI, *L'interesse religioso nella costituzione*, in *Giur. Cost.*, 1958, 1231 e ss.

Rilevante è il saggio di C. ESPOSITO, *La bestemmia nella Costituzione italiana*, in *Giur. Cost.*, 1958, 990 e ss.

Su detta sentenza, si veda la nota di M. CONDORELLI, *Interferenze fra norme costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica*, in *Dir. Eccl.*, 1965, II, 336 e ss. In senso favorevole alle conclusioni cui giungeva la sentenza costituzionale, si veda A. PIOLA, *Legittimità dell'art. 402 e nozione di religione dello Stato*, in *Foro It.*, 1965, I, 929 e ss; invece, in senso critico, E. VITALI, *Disuguaglianza nell'uguaglianza? Ancora in tema di vilipendio della religione dello Stato*, in *Giur. It.*, 1965, I, 1289 e ss.

Cfr. A. BALDASSARRE, *E' costituzionale l'incriminazione della bestemmia?* in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1973, 70 e ss.

Sul punto, si veda A. ALBISETTI, *Il Diritto Ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, Milano 2000, 24 e ss.

Esemplificativa è la decisione del Tribunale di Roma, 16.3.1976, in *Foro Italiano*, 76, II, 187; per riferimenti ad altra giurisprudenza di merito, cfr. L. DE GREGORIO, *La sentenza n. 168 del 2005 della Corte Costituzionale. La fine di un lungo percorso verso la legalità costituzionale o l'avvio di nuovi assetti per la tutela penale della religione?*, in *www. olir. it.* e N. MARCHEI, *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo" (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, in *www. olir.it.* Sull'evoluzione condotta dalla Corte Costituzionale in materia, cfr. A. G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. pen.*, 6, 1998, 1575 e ss.

Interessante è il commento alla predetta sentenza di N. COLAIANNI, *La bestemmia e il diritto penale laico*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3475 e ss. Si vedano, inoltre, lo studio di F. C. PALAZZO, *La tutela della religione tra uguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione incostituzionale della bestemmia)*, in *Cass. pen.*, 1996, 47 e ss. e M. D'AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la Divinità*, in *Giur. Cost.*, 1995, 3487 e ss.

Per completezza, va segnalato che con la legge n. 205/99, la bestemmia è stata trasformata in illecito amministrativo.

Sezione distaccata di Borgo Valsugana; l'ordinanza era del 6 dicembre 1995.

Relatore G. Zagrebelsky.

In tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale - dichiarata dalla Corte "non fondata" - era stata posta in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell'art. 9 numero 2 della L. 121/1985 e del punto 5, lettera b, numero 2 del Protocollo addizionale.

Su questa sentenza nonché sull'evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, si veda G. CASUSCELLI, *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2001, 1124 e ss. Si vedano anche il saggio di M. CANONICO, *Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un'era?*, in *Dir. Fam.*, 1998, 876 e la nota alla predetta sentenza di V. PALOMBO, pubblicata in *Il Dir. Eccl.*, 1998, II, 3 e ss.

Relatore, anche stavolta, G. Zagrebelsky. Su tale sentenza, cfr. P. COLELLA, *L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato*, in *Il Corriere giuridico*, 2001, 3, 336 e ss.; G. LONG, *Il vilipendio in uno Stato laico*, in *Quaderni costituzionali*, 2001, 2, 364 e ss.

Su tale sentenza e sull'evoluzione giurisprudenziale della Corte, si veda P. SPIRITO, *In tema di previsione di pene più gravi per turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, nota a C. Cost., 9 luglio 2002, n. 327*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, 4, 2525-2527. Sotto un aspetto penalistico, si veda G. CERRETO, *Tutela penale paritaria del sentimento religioso: la Corte costituzionale completa l'opera*, in *Il Dir. Eccl.*, I, 2004, 107 e ss.

Relatore C. Mezzanotte.

Sulla problematica, si veda la nota alla sentenza costituzionale n. 329/97 di G. FIANDACA, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Giur. Cost.*, 1997, 3335.

Sulla questione, si veda F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Bologna 2003, 220 e ss.

La stipula dell'Intesa è del 27 febbraio 1987.

Data dell'intesa è del 21 febbraio 1984.

Tale Intesa è stata firmata il 29 dicembre 1986.

Stipulata il 29 marzo 1993.

Sull'uso da parte della Corte di tali tipi di sentenze, si vedano G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Studi in onore di Vezio Crisafulli*, Padova 1985, I, 755 e ss. e M. D'AMICO, *Sulla "costituzionalità" delle decisioni manipolative in materia penale*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1990, IV, 254 e ss.

Anche se testualmente è possibile rinvenire solo nel 1984, con la modifica del Trattato lateranense, che la religione cattolica non è più religione di Stato, in realtà, già con l'introduzione della Costituzione - appunto nel 1948 - non esisteva più una religione di Stato.

Eppure nella sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p., la Corte aveva scelto la forma "esclusivamente ablativa". Si vedano le osservazioni di G. FIANDACA, *Altro passo*, cit., 29 e ss., svolgeva a proposito della sentenza n. 329/97.

Sul punto si veda N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari 2000, 92 e ss. Sempre attuali, sono le considerazioni di S. LARICCIA, *Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico*, Bologna 1989, 95 e ss. In tale contesto, G. CASUSCELLI, si chiede, pure, quale tutela possa essere apprestata, agli atei ed agli agnostici, in: *L'evoluzione*, cit., 1125.

Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n. 329/1997.

Cfr. F. ONIDA, *Giurisdizione dello Stato e rapporti con la Chiesa*, Milano 1964, 240 e ss. Qualche tempo dopo, in senso difforme, si esprimeva G. CATALANO, *Sovranità dello Stato a autonomia della Chiesa nella Costituzione Repubblicana*, Milano 1968, 11 e ss.

Anche se, a ben vedere, la Corte nella sentenza 327/2002, ha preferito qualificare tale principio "fondamentale", anziché "supremo".

Interessante, sul punto, è quanto osserva G. DALLA TORRE, in *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 2000, 56-67.